

**Art. 43**  
**Minimo retributivo mensile conglobato**

I minimi retributivi mensili conglobati nazionali sono quelli contenuti nella seguente Tabella A secondo le decorrenze indicate:

Tabella A – minimi retributivi mensili nazionali

Livello	Retribuzione dal 01.01.2020	Retribuzione dal 01.12.2020
Quadro	1797,16	1837,16
1°	1690,17	1727,79
2°	1593,90	1629,38
3° S	1476,21	1509,07
3°	1422,73	1454,40
<b>4° S</b>	<b>1347,86</b>	<b>1377,86</b>
4°	1305,08	1334,12
5° S	1283,70	1312,27
5°	1251,58	1279,44
6° S	1219,51	1246,65
6°	1187,40	1213,83
7°	1101,82	1126,34

Gli importi di cui sopra andranno in vigore dal 1.1.2020 e saranno corrisposti al personale in forza alla data fissata dalle varie decorrenze.

Le somme di cui sopra si intendono riferite al tempo pieno e pertanto verranno riproporzionate per i lavoratori a tempo parziale secondo quanto previsto dal presente C.C.N.L.

**Elemento di Garanzia**

Premesso

- che il secondo livello di contrattazione è quello nel quale la dignità del lavoro e delle persone assume connotati sempre più soggettivi ed è, dunque, il terreno sul quale si è chiamati a costruire i nessi di coerenza tra le tutele generali acquisite dalla contrattazione collettiva e la storia quotidiana delle donne e degli uomini vissuta sul luogo del lavoro
- che tale ambito può diventare una leva sulla quale agire per produrre le necessarie innovazioni nei processi del lavoro e degli Enti stessi, non va sprecata questa occasione che rappresenta una opportunità anche per traguardare nuovi livelli di relazioni, come quelli legati alla partecipazione, che non può essere relegata a semplice formalità comunicativa
- che nel settore socio-assistenziale le singole Regioni hanno a tutt'oggi una propria autonomia normativa per cui risulta necessario adeguare il contratto collettivo di lavoro a tale realtà.

Stante tali premesse e al fine di dare consistenza alla contrattazione di secondo livello, le Parti stabiliscono che in aggiunta alla retribuzione di cui alla tabella A venga erogato un istituto retributivo denominato Elemento di Garanzia pari a € 30,00 mensili così suddivisi:

- quota A pari a € 20,00 mensili
- quota B pari a € 10,00 mensili.

La somma delle quote A e B di detto elemento di garanzia sarà esigibile solo a seguito di apposito Accordo tra le Parti che dovrà intervenire al secondo livello entro il 31.12.2021 e che potrà definirne le modalità, i tempi e le condizioni di erogazione, utili anche ai fini della produttività assoggettabile agli sgravi fiscali e contributivi come previsti dalla normativa vigente.

In caso di accordo detto Elemento di garanzia continuerà ad essere erogato sino alla sua naturale scadenza ed in ogni caso non oltre la firma del prossimo rinnovo contrattuale. In occasione di tale firma la quota A andrà ad incrementare il minimo retributivo mensile conglobato nazionale.

Nel caso in cui l'accordo di secondo livello cessi i suoi effetti, per scadenza naturale o qualsivoglia altro motivo, in un periodo compreso fra il 01.01.2022 e la data del prossimo rinnovo contrattuale, la quota A costituirà incremento tabellare base riparametrato contestualmente alla scadenza dell'accordo come da tabella B.

Le somme di cui al presente paragrafo si intendono riferite al tempo pieno e pertanto verranno riproporzionate per i lavoratori a tempo parziale secondo quanto previsto dal presente C.C.N.L.

### **Clausola di uniformità contrattuale**

In caso di mancato accordo di secondo livello, non intervenuto entro il 31.12.2021, al 01.01.2022 la quota A, pari a € 20,00 mensili, costituirà incremento tabellare base riparametrato come da tabella B:

Tabella B – valore mensile complessivo

Livello	Retribuzione
Quadro	1863,82
1°	1752,87
2°	1653,03
3° S	1530,98
3°	1475,51
<b>4° S</b>	<b>1397,86</b>
4°	1353,49
5° S	1331,32
5°	1298,01
6° S	1264,74
6°	1231,45
7°	1142,69

### **Norma transitoria**

Le parti si incontreranno a settembre 2020 per monitorare lo stato delle trattative a livello territoriale relative all'elemento di garanzia.

### *Indennità di funzione*

Alla categoria Quadri verrà corrisposta mensilmente, per 14 mensilità, una indennità di funzioni pari a €. 100,00 mensili lorde, valide ad ogni effetto di legge e di contratto.

*Salario accessorio per funzioni di coordinamento.*

Alle lavoratrici ed ai lavoratori ai quali vengano formalmente attribuite per iscritto anche pro-tempore la funzione di coordinamento di figure professionali di pari e/o inferiore livello, anche per effetto di norme legislative o regolamentari regionali o nazionali, verrà riconosciuto un salario accessorio di € 41,32 mensili lorde per 14 mensilità, valide ad ogni effetto di legge e di contratto, per tutta la durata dell'incarico. Eventuali erogazioni in atto allo stesso titolo assorbiranno, fino a concorrenza, il salario accessorio di cui sopra.

*Una tantum*

Al personale in forza al 01.02.2021 che abbia superato il periodo di prova, verrà riconosciuta con la retribuzione del mese di febbraio 2021 una somma forfettaria omnicomprensiva a titolo di “*una tantum*” secondo gli importi di cui alla seguente tabella C.

Livello	una tantum
Quadro	133,33
1°	125,40
2°	118,25
3° S	109,52
3°	105,55
<b>4° S</b>	<b>100,00</b>
4°	96,83
5° S	95,24
5°	92,86
6° S	90,48
6°	88,10
7°	81,75

Detta “*una tantum*” sarà riproporzionata all’orario di lavoro concordato con il singolo lavoratore e sarà corrisposta in unica trance.

*E.R.M.T.*

È fatto salvo il trattamento già riconosciuto da ciascun ente o istituzione ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 42 paragrafo 4 (elemento retributivo mensile territoriale ERMT) di cui al C.C.N.L. 2010-2012.

**Art. 44**

**Corresponsione della retribuzione**

La retribuzione corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, nonché ogni altro elemento previsto dalle vigenti disposizioni di legge.